

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

La presente legge, anche per ridurre l'inquinamento ambientale ed incrementare la sicurezza della circolazione stradale, mira a sviluppare il trasporto delle merci su ferro. In specifico si vuole implementare il trasporto ferroviario intermodale e tradizionale. A tal uopo vengono concessi alle imprese logistiche e a quelle ferroviarie, contributi ai servizi c.d. "a treno completo" (la cui definizione, assieme ad altre, è fornita dall'art. 2). La Giunta regionale fisserà entro il mese di febbraio di ogni anno, i termini e le modalità di presentazione della domanda di finanziamento (in fase di prima applicazione la Giunta provvederà a questo adempimento entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge).

I contributi, che possono essere concessi per un massimo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, sono a fondo perduto e riguardano ogni servizio ferroviario aggiuntivo, rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda (rispetto al semestre precedente l'entrata in vigore della legge, per il primo anno di contribuzione), con origine e/o destinazione presso un nodo ferroviario della nostra Regione.

Per ogni servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno fino ad un massimo di tre (hanno priorità le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali). Inoltre l'impresa che riceve un contributo per servizi della durata di un anno non può chiedere per l'anno successivo il contributo per i medesimi servizi. Il contributo è calcolato su base chilometrica per un massimo di 120 km con le modalità e nelle misure di cui all'art. 6. Non sono cumulabili i contributi di questa legge con altri concessi in base ad altre normative.

L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di scontare il contributo dalle tariffe applicate agli utenti finali e deve garantire i servizi oggetto di contributi per i due anni successivi al periodo di incentivazione. Inoltre, in questi due anni, non può aumentare per le tariffe degli stessi servizi per una quota superiore al tasso d'inflazione calcolato su base Istat.

L'ultimo articolo, infine, subordina l'attuazione delle misure previste dalla legge alla decisione favorevole della Commissione Europea.
